

(N. 393-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1949

Aumento del limite di valore stabilito dall'articolo 2397 del Codice civile  
per la scelta dei componenti del collegio sindacale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame mira a modificare la disposizione dell'articolo 2397 del Codice civile secondo la quale le società per azioni aventi un capitale non inferiore a cinque milioni di lire devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti almeno uno dei sindaci effettivi (se i sindaci sono tre) o due (se i sindaci sono cinque), oltre a uno dei sindaci supplenti.

In armonia col mutato valore della moneta il Ministro di grazia e giustizia propone di elevare a cinquanta milioni di lire il limite di valore stabilito dall'articolo 2397, osservando a sostegno di siffatta proposta che la riforma è giustificata sia dalla necessità di evitare l'in-

conveniente che le società le quali, per effetto della rivalutazione, portano il proprio capitale a cinque o più milioni siano costrette a sostituire uno o due dei componenti del loro collegio sindacale, sia dalla circostanza che il numero attuale degli iscritti nel ruolo dei revisori è di 1559, mentre le società per azioni aventi un capitale non inferiore a cinque milioni superavano già le 2000 nel 1948, a prescindere dalla rivalutazione dei capitali.

Nessun dubbio sulla fondatezza di codeste osservazioni e quindi sulla plausibilità della proposta di legge. È sembrato peraltro alla vostra Commissione che una tale proposta di modificazione dell'articolo 2397, pur meritando di essere accolta, possa essere opportunamente

emendata nel senso che il limite di valore a cui si deve riferirsi per la scelta dei membri del collegio sindacale debba più esattamente essere elevato fino a cento milioni di lire. Se infatti si tiene conto della effettiva diminuzione del potere d'acquisto della nostra moneta si vede che il limite dei cinquanta milioni di lire è inadeguato alla realtà, e che gli inconvenienti ai quali il presente disegno di legge

vuole riparare si presentano con assai maggiore frequenza per le società di capitale più elevato.

In coerenza con le riflessioni che precedono la Commissione invita il Senato ad approvare il disegno presentato dal Ministro di grazia e giustizia con l'emendamento ora accennato.

Bo, relatore.

**DISEGNO DI LEGGE**  
TESTO DEL MINISTERO

*Articolo unico.*

Il limite di valore, stabilito dal secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile, per la scelta dei componenti del collegio sindacale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, è elevato a cinquanta milioni di lire.

**DISEGNO DI LEGGE**  
TESTO DELLA COMMISSIONE

*Articolo unico.*

Il limite di valore, stabilito dal secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile, per la scelta dei componenti del collegio sindacale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, è elevato a *cento* milioni di lire.